

Oggetto: Iter operativo per la richiesta di valutazione ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 24 settembre 2010 per le imprese che hanno presentato domanda di contratto di programma a valere sui decreti del 24 gennaio 2008 e/o 2 maggio 2008.

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11 maggio 2011 (pubblicato nella G.U. n. 176 del 30 luglio 2011) recante gli indirizzi operativi per la gestione dei contratti di sviluppo ha previsto, all'art. 15, la facoltà, per le imprese che abbiano presentato domanda di contratto di programma a valere sul decreto del 24 gennaio 2008 e/o sul decreto del 2 maggio 2008, di chiedere che la domanda venga valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto del 24 settembre 2010 (contratto di sviluppo). Di seguito si definisce l'iter operativo per il passaggio delle istanze alla procedura valutativa del contratto di sviluppo.

1. Le imprese che intendano esercitare tale facoltà debbono darne comunicazione a mezzo raccomandata a/r al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali e, per conoscenza, all'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – Invitalia S.p.A. ed alla/e Regione/Regioni interessate dai progetti di investimento. Detta comunicazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale dell'impresa proponente e delle eventuali imprese partecipanti.
2. La comunicazione di cui al precedente punto 1 deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di apertura dei termini per la presentazione dell'istanza di accesso ai contratti di sviluppo.
3. Per le domande di contratto di programma attualmente in attesa di ricevere nulla osta o autorizzazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 7 comma 2 o dall'art. 7 comma 4 del decreto 24 gennaio 2008, ovvero per le domande di contratto di programma attualmente sospese dal Ministero dello Sviluppo Economico per indisponibilità delle risorse finanziarie, l'avvio della procedura valutativa dei contratti di sviluppo di cui al decreto del 24 settembre 2010 resta subordinato alle necessarie indicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico circa la compatibilità delle domande con le risorse finanziarie disponibili.
4. Ai fini di far salva l'attività istruttoria sinora svolta, le istanze di contratto di programma verranno trasferite alla corrispondente fase valutativa prevista dal decreto del 24 settembre 2010 per i contratti di sviluppo. Nello specifico: (i) le istanze di contratto di programma attualmente in fase di accesso saranno trasferite alla fase di accesso di cui all'art. 7 comma 1 del decreto del 24 settembre 2010 (ii) le istanze di contratto di programma attualmente in fase di interlocuzione saranno trasferite alla fase di negoziazione di cui all'art. 7 comma 2 del decreto del 24 settembre 2010; (iii) le istanze di contratto di programma attualmente in fase di istruttoria della documentazione progettuale saranno trasferite alla fase di istruttoria della proposta definitiva di contratto di sviluppo di cui all'art. 9 del decreto del 24 settembre 2010. Invitalia potrà comunque richiedere: a) ai soggetti proponenti, l'ulteriore documentazione eventualmente necessaria tenuto conto delle disposizioni del decreto del 24 settembre 2010 e della successiva normativa attuativa; b) al Ministero dello Sviluppo Economico, indicazioni circa la compatibilità delle istanze trasferite con le risorse finanziarie disponibili.
5. In base a quanto disposto dall'art. 15 comma 3 del decreto del 11 maggio 2011, è fatta salva la data di ammissibilità delle spese prevista dalla normativa vigente al momento della presentazione della originaria domanda di contratto di programma. Pertanto: (i) l'avvio dei programmi di investimento produttivo deve risultare successivo alla data della comunicazione inviata da Invitalia ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto del 24 gennaio 2008; (ii) l'avvio dei programmi di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale deve risultare successivo alla data di presentazione dell'istanza di contratto di programma; (iii) l'avvio dei programmi di investimento nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli della pesca e dell'acquacoltura, per i quali è prevista la decorrenza dell'ammissibilità delle spese a partire dalla data di approvazione da parte del CIPE della proposta di contratto di programma, deve risultare successivo alla data della comunicazione di cui al precedente punto 1; (iv) l'avvio dei programmi di investimento nei settori della trasformazione e commercializzazione dei

prodotti agricoli oggetto del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 novembre 2009 pubblicato nella G.U. n. 97 del 27 aprile 2010) deve risultare successivo al 30 dicembre 2008.

6. Il programma di sviluppo relativo alle domande trasferite deve essere concluso entro 48 mesi dalla presentazione della richiesta di passaggio alla procedura valutativa dei contratti di sviluppo di cui al decreto 24 settembre 2010, ovvero entro e non oltre il 30/6/2015, in caso di cofinanziamento con risorse comunitarie.